

# FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2018

8-9

- Il dilemma della Brexit ed i riflessi sul commercio internazionale
- La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale
- Revirement della Cassazione sulla prova nelle cessioni intracomunitarie
- Omogeneità delle banche dati ai fini Transfer Price

## SCHEDA PAESE

- Cipro

## INSERTO


- Slovenia

## PROCEDURE

- Bitcoin in RW – Interpello Agenzia delle entrate n. 956-39/2018

Il Blog  
di Marco Piazza

su *postilla*



# IPSOA Guide e Soluzioni

## La scelta giusta per ogni esigenza

IPSOA Guide e Soluzioni ti permette di:

- **ORGANIZZARE** la tua attività e i relativi adempimenti
- in materia di fisco, bilancio, lavoro e società
- **INQUADRARE** subito, grazie ad elementi chiari e distintivi, le novità che impattano sui flussi di lavoro
- **RISOLVERE** rapidamente ogni caso con le schede di sintesi che riepilogano adempimenti, modalità e procedure.

Il tutto garantito dall'**autorevolezza** dei maggiori **Esperti** per ogni materia.

### La normativa cambia dopo l'acquisto del tuo volume?

Con la formula **"SEMPRE AGGIORNATI"**, da quest'anno anche su **lamiabiblioteca.com**, hai la certezza di non perderti nulla: potrai consultare comodamente on line tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta!



IPSOA SOCIETÀ	IPSOA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI	IPSOA IVA	IPSOA TUIR	IPSOA LAVORO	IPSOA PAGHE E CONTRIBUTI	IPSOA IMMOBILI	IPSOA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	IPSOA PREVIDENZA	IPSOA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### I VOLUMI DELLA COLLANA

- **SOCIETÀ** a cura di M. Gabelli
- **BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI** a cura di A. Quagli
- **IVA** a cura di P. Centore
- **TUIR** a cura di P. Parisi
- **LAVORO** a cura di INDICIALIA
- **PAGHE E CONTRIBUTI** a cura di INDICIALIA
- **IMMOBILI** a cura di A. Busani
- **CONTENZIOSO TRIBUTARIO** a cura di A. Marcheselli
- **PREVIDENZA** a cura di A. Chiaraluca
- **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE** a cura di A. Iorio

- Contatta un Agente di zona [shop.wki.it/agenzie](http://shop.wki.it/agenzie)
- Acquista su [www.shop.wki.it/guideesoluzioni](http://www.shop.wki.it/guideesoluzioni)
- Contattaci: **02.82476.1** - [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)
- Rivolgiti alle **migliori librerie della tua città**

	<b>Fiscalità finanziaria</b>	
<b>La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale</b> <i>di Vittorio Fortunato e Marco Piazza</i>		<b>5</b>
<b>Il dilemma della Brexit ed i riflessi sul commercio internazionale</b> <i>di Massimo Fabio</i>		<b>15</b>
	<b>Transfer pricing</b>	
<b>Il risk assesment fiscale in tema di Transfer Price</b> <i>di Stefano Palestini</i>		<b>24</b>
<b>Omogeneità delle banche dati ai fini Transfer Price</b> <i>di Marco Bargagli</i>		<b>31</b>
	<b>Redditi di lavoro autonomo e dipendente</b>	
<b>Riduzione del reddito imponibile 2016 per i "contro-esodati": il recupero delle maggiori imposte versate</b> <i>di Claudio Quartana e Guido Tizzanini</i>		<b>36</b>
	<b>Pagamenti internazionali</b>	
<b>Revirement della Cassazione sulla prova nelle cessioni intracomunitarie</b> <i>di Gabriele Liberatore</i>		<b>41</b>
	<b>Paesi e mercati</b>	
<b>La Repubblica d'Irlanda: fattori di attrattività per gli investitori esteri</b> <i>di Luca Cerioni</i>		<b>49</b>
	<b>Procedure</b>	
<b>Bitcoin in RW - Interpello Agenzia delle entrate n. 956-39/2018</b> <i>di Valentina Giglio Moro e Marco Peverelli</i>		<b>62</b>
	<b>Rischio Paese</b>	
<b>Scheda Rischio Paese: Cipro</b> <i>di Martino Conserva</i>		<b>71</b>
<b>Scheda informativa: Cipro</b> <i>di Martino Conserva</i>		<b>74</b>

# Sommario

---

## Scheda fiscale: Cipro

a cura di **Fisco Oggi**  
REVISTA TELEMATICA

**79**

## Scheda finanziaria: Cipro

di *Giulio Cainelli*

**82**

---

## Dall'Estero

a cura di **Fisco Oggi** Agenzia delle entrate e di *Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti*

**87**

---

## Il Blog di Marco Piazza

**Difetti di coerenza per individuare il regime di fiscale dei dividendi  
e delle plusvalenze azionarie**

**postilla**  
Il Blog dei professionisti per i professionisti

**95**

---

## Inserito

## Slovenia

di *Germano Franceschin*

**III**

# La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate: prime considerazioni su alcuni impatti di fiscalità internazionale

di **Vittorio Fortunato** e **Marco Piazza**

## L'approfondimento

La Legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato il regime di tassazione delle partecipazioni qualificate (art. 1, commi da 999 a 1009) con riferimento in particolare ai redditi di capitale (dividendi) e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze/minusvalenze) percepiti o realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa.

La nuova normativa uniforma infatti il regime fiscale previsto per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni sia non qualificate sia qualificate, stabilendo anche per queste ultime (analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate) l'applicazione di una ritenuta/imposta sostitutiva a titolo definitivo del 26% sia sui dividendi (art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, c.d. T.U.I.R. - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sia sulle plusvalenze (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986).

### La distinzione fra partecipazioni non qualificate e partecipazioni qualificate

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), del D.P.R. n. 917/

1986 (c.d. T.U.I.R.) si considerano (Tavola n. 1):

- **partecipazioni qualificate**, le partecipazioni, i titoli e i diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e/o al 5 o al 25% del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti di partecipazioni quotate (negoziare in mercati regolamentati italiani o esteri) o non quotate;
- **partecipazioni non qualificate**, le partecipazioni che non eccedono né la prima né la seconda delle due percentuali di cui sopra.

La distinzione fra partecipazioni non qualificate e qualificate non viene comunque espunta dall'ordinamento in quanto pur non trovando più applicazione ai fini della tassazione delle rendite finanziarie (dividendi e plusvalenze) continua ad essere rilevante in altri contesti applicativi, dal punto di vista soggettivo per alcune categorie di contribuenti e/o dal punto di vista soggettivo per alcune tipologie di investimenti, con riferimento a titolo esemplificativo ai seguenti ambiti:

- art. 23, comma 1, lett. f), del T.U.I.R. riguardante l'esclusione da tassazione delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate quotate realizzate da soggetti non residenti;

- art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 per l'esenzione da tassazione delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti non residenti c.d. *white list* con scambio di informazione;
- art. 10 del D.Lgs. n. 461/1997 per gli obblighi a carico, a determinate condizioni, degli intermediari professionali e dei notai che intervengano nelle cessioni ed altre operazioni suscettibili di produrre plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria.

- l'imposizione sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate ha subito **prima un incremento dal 12,5% al 20%** (dal 1° gennaio 2012) e successivamente un ulteriore aumento al 26% (dal 1° luglio 2014);
- la base imponibile di tassazione per le partecipazioni qualificate è invece stata incrementata con riferimento alla quota di concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente essendo stata aumentata prima dal 40% al 49,72% e successivamente al 58,14%, quindi con una tassazione massima pari al 21,38% (= 49,72%\*43%) e poi del 25% (= 58,14%\*43%).

## La "vecchia" tassazione dei redditi da partecipazioni e la sua evoluzione nel corso del tempo

In termini generali nel nostro sistema impositivo, la tassazione dei redditi (dividendi e plusvalenze) da partecipazioni era originariamente impostata in termini di maggiore favore per quelli derivanti da partecipazioni non qualificate (assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o ad imposta sostitutiva da parte dell'emittente o dell'intermediario residente nella misura del 12,5%) e di minore favore per i redditi da partecipazioni qualificate (assoggettati a tassazione progressiva IRPEF in dichiarazione dei redditi, su una base imponibile peraltro ridotta al 40%, con una tassazione risultante massima quindi del 17,20% = 40%\*43% aliquota marginale IRPEF).

La normativa ha subito peraltro diverse **modifiche** nel corso del tempo:

Da ultimo, sulla base dell'evoluzione normativa, il carico fiscale sui redditi da partecipazioni non qualificate risultava pari al 26% mentre quello normativamente previsto per le partecipazioni qualificate andava da un minimo del 13,37% (= 58,14%\*23%) ad un massimo del 25% (= 58,14%\*43%), con una tassazione più alta per le partecipazioni non qualificate rispetto a quella delle qualificate, venendosi in sostanza ad invertire la logica alla base di un orientamento di maggiore favore per queste ultime. La Legge di bilancio 2018 uniforma la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazioni qualificate, allineandola a quella delle non qualificate stabilendo, a partire dal 1° gennaio 2018 (con la previsione di un regime transitorio abbastanza articolato per il passaggio dalla vecchia normativa

Tavola n. 1 - **Distinzione fra le partecipazioni**

		Percentuale del capitale o del patrimonio	
		<= 5% (per partecipazioni quotate) o <= 25% (per partecipazioni non quotate)	> 5% (per partecipazioni quotate) o > 25% (per partecipazioni non quotate)
Percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria	<= 2% (per partecipazioni quotate) o <= 20% (per partecipazioni non quotate)	Partecipazioni non qualificate	Partecipazioni qualificate
	> 2% (per partecipazioni quotate) o > 20% (per partecipazioni non quotate)	Partecipazioni qualificate	Partecipazioni qualificate

a quella nuova), l'applicazione anche per le partecipazioni qualificate dell'aliquota fissa del 26% (Tavola n. 2).

Va ricordato che l'imposizione complessiva del dividendo era incrementata dall'applicazione, sulla stessa base imponibile dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, variabili nel tempo e in base al Comune di domicilio del contribuente.

### La "nuova tassazione" delle partecipazioni qualificate e il "regime transitorio"

Analizziamo nello specifico, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, la tassazione di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di pertinenza di persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa), per i quali è adesso prevista l'imposizione al 26% a titolo definitivo, in luogo della precedente tassazione in dichiarazione dei redditi ad aliquote progressive IRPEF.

Per quanto concerne le **plusvalenze**, il nuovo regime si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dal periodo di "maturazione", mentre quelle realizzate nel 2018 restano da assoggettare a tassazione in dichiarazione dei redditi a tassazione progressiva IRPEF applicata su una base imponibile del 58,14% quindi con una tassazione risultante (massima) del 25%.

Plusvalenze realizzate	Base imponibile	IRPEF	Tassazione
nel 2018	58,14%	43% (max)	<b>25% (max)</b>
dal 1° gennaio 2019	===	===	<b>26%</b>

Con riferimento invece ai **dividendi** la norma prevede che la nuova aliquota del 26% (in luogo del regime di parziale imposizione a tassazione progressiva IRPEF) si applichi a quelli percepiti dal 1° gennaio 2018 ma, in base alle disposizioni del regime transitorio, le relative distribuzioni deliberate nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 ed aventi a oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 restano ancora soggette alle vecchie disposizioni. Questo sta a significare che la nuova disciplina trova immediata applicazione per gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 i quali, indipendentemente dalla data di delibera saranno assoggettati a tassazione ad aliquota fissa del 26%, mentre per gli utili prodotti precedentemente (sino al 31 dicembre 2017) continuano ad applicarsi ancora per cinque anni (fino al 31 dicembre 2022) le vecchie disposizioni con concorso alla formazione parziale del reddito imponibile IRPEF in dichiarazione dei redditi. Stando al tenore letterale della norma, si potrebbe essere indotti a ritenere che i dividendi deliberati prima del 31 dicembre 2017, ma corrisposti successivamente

Tavola n. 2 - Tassazione delle plusvalenze

Partecipazioni non qualificate		Partecipazioni qualificate			
Plusvalenze realizzate/ dividendi incassati	Tassazione	Plusvalenze realizzate/ dividendi relativi ad utili prodotti negli esercizi	Base imponibile	IRPEF	Tassazione (massima)
sino al 31 dicembre 2011	12,5%	sino al 31 dicembre 2007	40%	43%	17,20%
dal 1° gennaio 2012	20%	sino al 31 dicembre 2016	49,72%	43%	21,38%
dal 1° luglio 2014	26%	dal 1° gennaio 2017	58,14%	43%	25%



# Fiscaltà finanziaria

siano già da assoggettare al nuovo regime del 26%. Tuttavia, l'Assonime (circolare n. 11 del 17 maggio 2018) chiarisce invece come debbano applicarsi le "vecchie" disposizioni (con quote imponibili relative agli anni di formazione degli utili).

In merito alle modalità di applicazione del "regime transitorio" può essere di rilievo ricordare che restano in vigore le disposizioni in materia di distribuzione di dividendi e riserve riguardo sia:

- la **presunzione "pro Fisco"** per cui, indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale (art. 47, comma 1 e comma 5, T.U.I.R.), quindi soggette a tassazione, sia

- la **presunzione "pro contribuente"** per cui si considerano ai fini della tassazione dei dividendi prioritariamente distribuite le riserve formate con utili prodotti sino al 31 dicembre 2007, poi con utili prodotti sino al 31 dicembre 2017 e infine quelle formate con utili prodotti successivamente, quindi prima quelle costituite in periodi di imposta più vecchi con tassazione rispettivamente più bassa (imponibile al 40%, 49,72% e 58,14%).

In termini di prima approssimazione sembrerebbe a parità di condizioni preferibile da un punto di vista di minore carico fiscale procedere alla distribuzione degli utili e riserve entro il 31 dicembre 2022 in modo tale da potere fruire delle vecchie disposizioni normative le quali comportano comunque una tassazione inferiore rispetto a quella che si avrebbe posticipandone oltre la delibera di distribuzione (Tavola n. 3).

## Il caso delle partecipazioni in società ed enti non residenti

Possiamo rilevare come in particolare queste due disposizioni siano in termini operativi di difficile applicazione con riferimento alle partecipazioni in società estere e possano generare **difficoltà** (teoriche e pratiche) di non immediata soluzione. In particolare in caso di distribuzione da parte di società estere di riserve e dividendi (in denaro o in natura, magari rappresentati da partecipazioni nella società stessa o in altre società o strutture - italiane od estere - interessate dall'operazione) nel contesto soprattutto di operazioni straordinarie (c.d. *corporate actions*) quali fusioni, scissioni, conferimenti, operazioni di acquisto e scambio od altre, non è sempre agevole riuscire ad inquadrare esattamente la natura giuridica dell'operazione e quindi delle relative distribuzioni (ad es. dovute alla diversa qualificazione delle operazioni come realizzative o permutative) soprattutto nel caso in cui le stesse siano disciplinate da istituti giuridici esteri non immediatamente riconducibili ad omologhe fattispecie italiane. Non è facile talvolta qualificare tali distribuzioni come imponibili (dividendi) o meno (con conseguente abbattimento del valore fiscale delle partecipazioni) e può verificarsi anche un disallineamento fra il trattamento fiscale estero e quello italiano (ad es. la distribuzione può non essere considerata imponibile all'estero ai sensi della normativa estera - e quindi non essere soggetta a *withholding tax* in uscita - ma risultare

Tavola n. 3 - La distribuzione di utili

Distribuzioni deliberate		Utili e riserve di utili formati			
		sino al 2007	dal 2008 al 2016	nel 2017	dal 2018
sino al 31 dicembre 2022	quota imponibile	40%	49,72%	58,14%	26%
	aliquota IRPEF (massima)	43%	43%	43%	
	tassazione (massima)	17,20%	21,38%	25%	
successivamente				26%	



imponibile in Italia). È spesso difficoltoso se non in alcune circostanze non operativamente fattibile avere a disposizione o acquisire informazioni qualificate riguardo la stratificazione temporale degli utili prodotti (al fine di potere applicare la presunzione “*pro contribuente*” per cui si possono considerare prioritariamente distribuiti gli utili formati con utili più vecchi e quindi con tassazione inferiore), ed analoghe considerazioni valgono con riferimento alla possibilità di disporre dell’informazione relativa alla formazione dell’utile dell’esercizio e delle riserve diverse da quelle di capitale per potere disapplicare invece a presunzione “*pro Fisco*” di prioritaria distribuzione degli utili e riserve di utili.

### Impatto sui regimi di “risparmio amministrato” e di “risparmio gestito”

La nuova normativa ampia di conseguenza (intervenendo oltre che sull’art. 68 del T.U.I.R., anche sugli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997) l’ambito di applicazione del c.d. regime di “**risparmio amministrato**” (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997) che risulta attivabile (dal 1° gennaio 2019) anche per le partecipazioni qualificate. La tassazione sulle relative plusvalenze non dovrà più essere necessariamente assolta in dichiarazione dei redditi, ma potrà essere demandata all’intermediario finanziario residente, ad esempio Banca o Fiduciaria residente (anche per rapporti detenuti all’estero), con la possibilità a regime di compensare fiscalmente all’interno di uno stesso rapporto eventuali minusvalenze con plusvalenze realizzate successivamente da partecipazioni sia non qualificate sia qualificate. Analoghe considerazioni possono valere con riferimento al c.d. regime di “**risparmio gestito**” (art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997) per cui concorrerebbero a formare il risultato di gestione imponibile (sempre dal 1° gennaio 2019) anche i dividendi e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate con la possibilità quindi di compensazione di tali componenti nella determinazione del risultato di gestione assoggettato a tassazione direttamente dal gestore (ad es. Banca, Sim o SGR).

Ne dovrebbero risultare semplificati gli oneri operativi a carico degli investitori in partecipazioni qualificate connessi alla dichiarazione e al versamento delle relative imposte su dividendi e plusvalenze che potranno a nuovo regime essere delegate agli intermediari finanziari residenti, senza obbligo di dichiarazione dei redditi e con possibilità di compensazione fra rendimenti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Ad esempio in operazioni straordinarie come quelle di M&A, la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni anche qualificate (non solo di S.p.A. ma anche - mediante l’intervento di una Fiduciaria residente - di S.r.l. intestate fiduciarmente) potrà essere demandata all’intermediario residente.

### Le partecipazioni estere in Paesi a “regime fiscale privilegiato” (c.d. black list)

Per quanto concerne le partecipazioni in società estere di Paesi a regime fiscale privilegiato resta ferma la tassazione delle relative **plusvalenze** in dichiarazione dei redditi (sull’intero ammontare della plusvalenza) salva la sussistenza delle esimenti di legge ad aliquota marginale IRPEF indipendentemente dalla qualificazione o meno della partecipazione (qualificata o non qualificata). Non trova quindi applicazione la nuova tassazione al 26% per le partecipazioni in società estere di Paesi a regime fiscale privilegiato a meno che, ed è questa una eccezione che può risultare operativamente importante, non si tratti **partecipazioni non qualificate in società con azioni quotate in mercati regolamentati** (per le quali si applica invece l’imposizione sostitutiva al 26%). Anche nel caso dei **dividendi** resta ferma la tassazione ad aliquote progressive IRPEF in dichiarazione dei redditi (sull’intero ammontare del dividendo e non invece sul c.d. netto frontiera), salvo anche per quanto riguarda i dividendi il caso in cui si tratti di **partecipazioni in società con azioni quotate in mercati regolamentati** (questa eccezione si applica non solo le partecipazioni non qualificate ma

# Fiscaltà finanziaria

anche quelle qualificate) che sono invece assoggettate a tassazione definitiva del 26%.

Resta invariata la normativa per cui nel caso di partecipazioni estere soggette alla disciplina sulle **CFC** (*Controlled Foreign Companies*) con imputazione per trasparenza dei relativi redditi, alla distribuzione dei dividendi non si avrà una ulteriore tassazione.

## Le partecipazioni in società estere (non black list)

Riguardo al caso più generale delle partecipazioni in società estere non *black list*, in base alla nuova normativa la tassazione dei rendimenti ed in specie dei dividendi da partecipazioni qualificate (e non qualificate) in società estere (non *black list*) sembra risultare almeno in parte penalizzante rispetto alla formulazione precedente.

L'applicazione della tassazione a titolo definitivo del 26%, anche se operata dall'intermediario residente (ad esempio Banca o Fiduciaria residente) sul c.d. netto frontiera piuttosto che liquidata in dichiarazione dei redditi sul c.d. lordo frontiera (in caso di percezione diretta all'estero senza l'intermediazione di operatore bancario o finanziario residente) non consentirebbe di usufruire del credito di imposta (*tax credit*) per le imposte assolute all'estero, vale a dire per le ritenute (*withholding tax*) sui dividendi operate nel Paese estero dall'emittente o dall'intermediario estero.

Il meccanismo del credito di imposta per le imposte assolute all'estero (c.d. *foreign tax credit*) prevede infatti che le imposte sui dividendi pagate nel Paese estero a titolo definitivo possano usufruire nella misura in cui concorrono a formare il reddito imponibile complessivo IRPEF, di un credito di imposta sino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. In altri termini la norma prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero (incluso il caso di plusvalenze e dividendi da partecipazioni in società estere) le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in

detrazione dall'imposta netta dovuta fin alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Questo credito per le imposte pagate all'estero, che spetta in ogni caso nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito, ha essenzialmente lo scopo di porre rimedio, a livello di normativa interna indipendentemente dalle disposizioni convenzionali, alla doppia imposizione internazionale che si può verificare qualora un reddito venga assoggettato a tassazione nel Paese erogante e successivamente ad analogo imposizione in Italia.

In specie i dividendi da partecipazioni in società estere sono per la maggior parte dei Paesi esteri assoggettati (oltre alla tassazione italiana) ad una ritenuta in uscita all'estero (*withholding tax*), ritenuta che in caso di Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia può essere ridotta dalla misura ordinaria a quella minore convenzionale (di regola pari al 15%). A seconda del Paese estero (e talvolta anche della struttura organizzativa dell'intermediario che interviene nell'incasso) è possibile per il cliente ottenere direttamente l'applicazione della minore ritenuta da Convenzione contro le doppie imposizioni (c.d. *relief at source*) o invece subire la ritenuta in misura ordinaria per poi procedere successivamente alla richiesta di rimborso della differenza (*tax reclaim*) secondo le procedure e la modulistica previste dalle diverse Convenzioni (resta inteso che su tale differenza rimborsata, in quanto componente di dividendo, sarà applicata poi la tassazione del 26%):

- in ipotesi di deposito delle partecipazioni presso o per il tramite di un intermediario residente (ad es. Banca o Fiduciaria italiana) quest'ultimo applicherebbe la c.d. ritenuta di ingresso del 26% (sia per le partecipazioni non qualificate sia qualificate) sul c.d. **netto frontiera**, ossia sull'ammontare dei dividendi al netto della ritenuta applicata nello Stato estero (*withholding tax*) senza possibilità di usufruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- nel caso invece di detenzione all'estero senza l'intervento di intermediari residenti (vale a dire in c.d. **contraenza diretta**) i dividendi andrebbero riportati